

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2074

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SARTORI LANCIOTTI, ALVETI, AUGUSTO BATTAGLIA, LETTIERI,
SITRA, GIUSEPPE ALBERTINI, BOATO, CHIAVENTI, FORLEO,
NOVELLI, ALFONSINA RINALDI, GIANNA SERRA**

Modifica all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
in materia di rapporti tra regioni ed enti locali

Presentata il 22 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei capisaldi della legge di riforma delle autonomie locali del 1990 (legge 8 giugno 1990, n. 142) è costituito, come noto, dal precepto, contenuto nell'articolo 3, che assegna alle regioni il compito di dare piena attuazione agli articoli 117, primo e secondo comma, e all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, organizzando l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province, e conservando invece le sole funzioni attinenti ad esigenze di carattere unitario a livello regionale.

Il citato articolo 3 della legge n. 142 del 1990 prescrive che, a tale fine, le regioni con legge operino una completa ricognizione delle materie, individuandone i profili di interesse comunale e provinciale, in ragione delle caratteristi-

che delle popolazioni e del territorio, e delle identità che a tali enti la stessa legge assegna.

Ad oltre due anni dall'entrata in vigore della riforma delle autonomie, i precepti dell'articolo 3 non hanno trovato attuazione da parte di nessuna delle regioni.

Tale stato di cose è del tutto inaccettabile, in quanto gravemente lesivo delle prerogative di un livello di governo — quello provinciale e comunale — provvisto di una garanzia costituzionale, che viene ad essere invece elusa ed aggirata.

Si viene dunque a creare una situazione analoga a quella determinatasi nella vigenza della « legge Scelba » (cioè della legge 10 febbraio 1953, n. 62), nel testo originario del 1953, relativamente al rapporto tra Stato e regioni, che preten-

deva di subordinare la possibilità di esercizio della potestà legislativa regionale alla emanazione delle leggi cornice da parte del Parlamento: oggi sono i comuni e le province che vedono vanificata una importante sfera di autonomia amministrativa, in ragione della inerzia del legislatore regionale, in spregio del contenuto dell'articolo 3 dell'ordinamento delle autonomie locali.

La legge n. 142 del 1990, che in altre sue parti ha prefigurato una serie di strumenti atti a impedire che l'inerzia di taluni soggetti venisse a pregiudicare il conseguimento delle finalità di riforma (si ricorda lo scioglimento dei consigli comunali che non abbiano deliberato, entro un dato termine, gli statuti) nulla ha previsto riguardo alle regioni inadempienti rispetto a compiti di importanza così decisiva.

La presente proposta di legge intende sopperire a tale carenza in duplice senso: assegnando alle regioni un termine preciso per provvedere ai loro adempimenti; chiarendo sul piano normativo che la mancata emanazione delle norme di cui all'articolo 3 della legge n. 142 del 1990, deve essere considerata alla stregua di una grave violazione di legge. In particolare, trattandosi di omissioni che attengono alla potestà legislativa regionale, viene considerato legittimo il ricorso alle procedure di scioglimento dei consigli regionali, previste dall'articolo 126 della Costituzione.

Autonomia vuol dire « responsabilità ». Nel momento in cui il Parlamento dell'XI legislatura si appresta a dare corso a grandi riforme istituzionali, che prevedono anche il potenziamento delle regioni, è impensabile avere di fronte un quadro desolante di inadempienze regionali, pro-

prio sul terreno istituzionale, a partire dall'attuazione della legge n. 142 del 1990.

A questa situazione si giunge dopo una grave crisi dell'attività delle regioni, che perdura da alcuni anni. Se anche l'articolo 3 della legge n. 142 del 1990 non viene applicato, è facile prevedere un accentramento regionale più intenso e la paralisi del sistema delle autonomie.

Inoltre, non occorre spendere molte parole per ricordare che l'imperativo del decentramento regionale diventa ancora più urgente in rapporto alla riforma elettorale per i comuni e le province.

D'altra parte, di fronte a tale complessa e grave situazione, non si può giustificare l'inattività legislativa delle regioni nascondendosi dietro l'alibi della inattività dello Stato, non essendo i due livelli di esercizio della potestà legislativa equiparabili tra loro.

L'inattività legislativa dello Stato centrale può solo produrre condanna da parte dell'opinione pubblica; le regioni invece operano nell'ambito delle prescrizioni del Parlamento, quindi dello Stato. Pertanto, la prescrizione a legiferare, propria delle regioni, derivando da una legge statale, è obbligatoria.

Ancor più vale questo ragionamento quando si tratta di norme che devono regolare ed indirizzare la vita degli enti locali.

Infine, per quel che riguarda il termine entro cui le regioni sono tenute a provvedere ai loro adempimenti, viene indicato quello del 31 dicembre 1993, in quanto rapportato al prevedibile varo della riforma della legge elettorale dei comuni e delle province.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La legge regionale di cui al presente comma deve essere emanata entro il termine del 31 dicembre 1993. Il mancato rispetto di tale termine è configurato quale grave violazione di legge, ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione ».